

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Novembre 2009*



# Lavoro

## ***L'apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'origine***

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro in occasione della risposta ad istanza di interpello nr. 79/2009. Secondo il Ministero “ appare possibile ritenere l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell'addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato.”

In proposito viene anche precisato che:

“Rimangono, tuttavia, sempre chiaramente distinti i due seguenti diversi momenti:

1) **lo scadere del periodo di apprendistato** in cui, non sussistendo più materia di addestramento professionale, è raggiunto l'obiettivo formativo ed il datore di lavoro può recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 2118 c.c. (art. 19, L. n. 25/1955). Tale disdetta, avente natura di negozio unilaterale recettizio (Cass., sez. lav., 28 marzo, 1986 n. 2213) si atteggia, di fatto, come un recesso *ad nutum*, da considerarsi legittimo (*ex plurimis* Cass., sez. lav., 21 ottobre 1986 n. 6180), salva la previsione di disposizioni contrattuali collettive che espressamente estendano la tutela di cui alla L. n. 604/1966 (Cass., sez. lav., 19 dicembre 1986 n. 7757). Ove, invece, tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue, a tempo indeterminato, caratterizzato esclusivamente dallo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione;

2) **il periodo di svolgimento dell'apprendistato**, durante il quale il rapporto, pur nella sua specialità, è assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro, (v. anche art. 2134 c.c.) per cui “*non sussiste alcun razionale motivo per giustificare l'esclusione del rapporto di apprendistato dalla tutela*” di cui agli artt. 1-8, 11-13 della L. n. 604/1966 ed in particolare degli artt. 6 e 8 (Corte Cost., 22 novembre 1973, n. 169).”

## ***Reiscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità per causa imputabile al datore di lavoro***

Con messaggio 12 novembre 2009, N. 25942 l'Inps ha chiarito – in risposta ad uno specifico quesito – che le dimissioni per giusta causa determinate dal mancato pagamento della retribuzione, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.269 del 17-24 giugno 2009, comportano un'interruzione involontaria del rapporto di lavoro in quanto addebitabile al comportamento del datore di lavoro. Tale circostanza, riferita al caso in esame, consente, la reiscrizione del lavoratore nelle liste regionali di mobilità .

## ***Riposi giornalieri per il padre anche con moglie casalinga***

Il Ministero del Lavoro è intervenuto con propria circolare del 16.11.2009 per cancellare le disposizioni emanate dall'Inps in materia di documentazione da produrre ai fini dei predetti riposi giornalieri.

I riposi giornalieri del padre lavoratore motivati dalla assistenza al figlio anche con moglie casalinga, non possono essere condizionati dalla documentazione richiesta dall'Inps come prescritto nella circolare 112/2009. Ciò in quanto la richiesta di tali documenti non è supportata da alcuna disposizione normativa.

Ha affermato il Ministero: “Al riguardo, coerentemente alle finalità di *favor* per il ruolo genitoriale.

ribadite dalla sentenza, per le ipotesi in cui a fruire del riposo giornaliero sia il padre coniugato con donna lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma, l'Inps non richiede alcuna documentazione in merito alle ragioni che hanno impedito alla madre di occuparsi del bambino e che hanno, dunque, reso necessario l'intervento del padre (circolare n. 109/2000 per le lavoratrici autonome). Né esiste una norma che imponga di provare e documentare le ragioni che impediscono alla madre lavoratrice non dipendente di occuparsi del bambino.

Tanto premesso, la richiesta dell'Inps di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.”



## ***Forte calo di infortuni e morti sul lavoro nel primo semestre del 2009: ma la flessione dipende anche dalla crisi***



Diminuiscono ancora gli infortuni e le morti sul lavoro nei primi sei mesi del 2009: in entrambi i casi ci troviamo di fronte a un calo sostenuto pari, rispettivamente, al -10,6% e -12,2%.

Il dato accentua sensibilmente il miglioramento in atto ormai da molti anni.

Va detto, tuttavia, che il primo semestre 2009 è stato un periodo particolarmente negativo per l'economia italiana sia sul versante dell'occupazione (diminuita dello 0,9% nel primo trimestre e dell'1,6% nel secondo) che su quello della produzione industriale calata di oltre il 20%.

Se a questo si aggiunge il massiccio ricorso alla Cassa integrazione, appare chiaro come al sostenuto calo della quantità di lavoro effettuata corrisponda, ovviamente, una considerevole flessione dell'esposizione al rischio di infortunio.

Sulla scorta dell'applicazione di appropriate metodologie di proiezioni statistiche è possibile stimare che una quota da 5 a 6 punti percentuali del calo nel primo semestre 2009 (sia infortuni in complesso che mortali), sia da attribuire alla componente "accidentale" rappresentata dalla contingente congiuntura economica particolarmente sfavorevole.

**Andamento generale.** Nel primo semestre del 2009 gli infortuni sul lavoro sono stati 397.980 contro i 444.958 del primo semestre 2008, mentre i casi mortali sono stati 490 a fronte dei 558 dello stesso periodo dell'anno precedente.

Il calo ha interessato tutte le componenti del fenomeno infortunistico, anche se in misura diversificata. La riduzione degli infortuni e dei casi mortali, infatti, ha riguardato soprattutto i lavoratori nell'effettivo esercizio della loro attività (cioè in occasione dei lavoro): rispettivamente -11,1% e -13,1%.

Più contenuta, invece, la flessione degli infortuni in itinere, ovvero quelli che si sono verificati sul percorso casa-lavoro e viceversa (-5,8%) e dei relativi casi mortali (-9,2%). Molto rilevante, infine, il calo dei morti sulla strada in occasione di lavoro (-20,5%).

**Infortuni per settore di attività.** Quanto ai singoli settori di attività, il decremento rispetto al primo semestre del 2008 ha interessato soprattutto l'Industria (-21,5% di infortuni e -18,7% di casi mortali) e in particolare il comparto metalmeccanico, che ha fatto registrare una riduzione del 27,3% per gli infortuni e del 20% per i casi mortali.

Anche le Costruzioni segnano un consistente calo degli infortuni (-15,8%) e uno molto più modesto dei casi mortali (-3,9%).

Nettamente più limitata, invece, la flessione registrata nei rami di attività dell'Agricoltura e dei Servizi, che segnano entrambi un calo degli incidenti del 2,2%, accreditando ulteriormente l'ipotesi che vede nell'andamento negativo della produzione industriale una delle principali cause della riduzione degli infortuni nei primi sei mesi del 2009.

L'Industria, infatti, rappresenta il ramo economico che ha maggiormente sofferto della crisi produttiva e occupazionale in atto (l'ISTAT rileva per l'Industria in senso stretto un calo di occupati del 3,9% nel secondo trimestre 2009, a fronte di un -1,6% generale).

**Infortuni per genere.** Nel primo semestre 2009 il miglioramento dei livelli infortunistici ha favorito soprattutto la componente maschile (-13,9%) e in misura molto più contenuta quella femminile (-2,1%), mentre la riduzione dei casi mortali è stata molto sostenuta per entrambi i sessi (-18,2% per le femmine e -11,7% per i maschi). Anche in questo caso il consistente decremento degli infortuni tra i lavoratori di sesso maschile, che dell'Industria rappresentano la parte preponderante sia in termini di occupati che di esposizione ai rischi, è parzialmente riconducibile alla crisi del settore industriale nei primi mesi del 2009.

**Infortuni per territorio.** È stato il Nord industrializzato a evidenziare i migliori risultati in termini infortunistici nei primi sei mesi del 2009. In particolare, il Nord-Est ha registrato un calo del 14,3% degli infortuni e del 20,9% dei casi mortali. Sensibile anche la flessione a Nord-Ovest: -9,1% per gli incidenti sul lavoro e -19,5% per gli infortuni mortali.

Al Centro, unico caso in controtendenza in tutto il panorama infortunistico, si registra un incremento di una decina di infortuni mortali: 107 casi contro i 98 dello stesso periodo del 2008.

*(fonte Inail)*





## **Garante Privacy: anonimato per la diagnosi HIV**

"Idoneo" o "non idoneo" al servizio: sono le sole informazioni che possono comparire sui certificati medici legali che attestano l'idoneità al servizio di un lavoratore. Nessun riferimento a patologie sofferte è consentito e dunque ai dipendenti sieropositivi deve essere assicurata garanzia assoluta di anonimato. Questi principi sono stati ribaditi dal Garante privacy che, con proprio provvedimento, ha ritenuto fondato il reclamo di un dipendente del Ministero della difesa. All'amministrazione è stato vietato far circolare al suo interno informazioni sulla salute del lavoratore, specie quelle relative all'Hiv.

Il dipendente si era rivolto all'Autorità contestando le modalità con cui i suoi dati personali erano circolati all'interno del Ministero. Nome del dipendente e diagnosi, erano infatti presenti nel verbale della visita collegiale trasmesso dalla commissione medica all'Ispettorato di sanità della marina militare. E anche la copia del verbale inviata all'ufficio del personale con la diagnosi "sbarrata e omessa", consentiva, seppur indirettamente, di risalire all'infezione Hiv, essendo l'unica patologia per la quale è prevista la "cancellazione" dai verbali di accertamento medico. Il Garante, oltre a inibire l'uso dei dati del dipendente, ha ordinato al Ministero di conformare alla normativa sulla riservatezza la circolazione dei dati sanitari al suo interno. D'ora in poi il Ministero dovrà utilizzare un attestato che riporti il solo giudizio medico legale senza diagnosi, anziché il verbale integrale della visita collegiale. Da modificare anche il modello di informativa: i lavoratori dovranno essere chiaramente informati dell'obbligatorietà o meno di fornire dati sulla propria salute e delle relative conseguenze nell'ambito degli accertamenti medico legali ai fini dell'idoneità al servizio.



## **INPS: determinazione della misura della riduzione contributiva per il settore edile - anno 2009**

L'INPS, con circolare n. 115 del 5 novembre 2009, fornisce le istruzioni operative per la determinazione - per l'anno 2009 - della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall'art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell'11,50% - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

## **INPS: permessi legge 104/92 e cassa integrazione guadagni**



L'INPS, con il messaggio n. 26411 del 18 novembre 2009, ha chiarito che i permessi per l'assistenza alle persone con handicap (ex articolo 33, comma 3, della legge 104/92), in caso di cassa integrazione, potranno essere fruiti riproporzionandoli all'effettiva riduzione della prestazione lavorativa, così come già accade in materia di part-time verticale.

## ***Iscrizione dei soci alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali***

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 78 del 12 novembre 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all'obbligo previdenziale sussistente in capo ai soci di una società in nome collettivo. In particolare, l'interpellante chiede se la partecipazione di detti soci all'attività lavorativa aziendale con carattere di abitualità e prevalenza costituisca una condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS.

Testualmente :

"... Ne consegue che, con riferimento alle società di persone, risultano iscrivibili alla gestione assicurativa commercianti, purché in possesso dei requisiti sopraindicati, i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, i soci di società di fatto, gli accomandatari di SAS, nonché gli accomandanti di SAS che siano familiari coadiutori degli accomandatari.

Per completezza si sottolinea, infine, che l'art. 1, comma 208, della Legge n. 662/1996 disciplina una situazione generale che, sebbene riguardi gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento di attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatorie. In questo spazio vi rientrano i soggetti che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La norma, evidenziando il criterio unificante della prevalenza, stabilisce che tali soggetti hanno l'obbligo di iscriversi all'assicurazione previdenziale prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente e demanda all'INPS la decisione sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente a tale attività.

Alla luce delle disposizioni sopra esaminate, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che per i soci di società in nome collettivo la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitualità e della prevalenza costituisca condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa commercianti."

## ***Dall'Inps caselle di posta elettronica certificata gratuita per i cittadini***

Più di tre milioni di italiani, registrati presso il sito dell'Inps, e già abilitati (tramite il Pin) a eseguire servizi online, possono ricevere una casella di Posta Elettronica Certificata a titolo gratuito. Ottenerla è facile, prima facendo richiesta online tramite la funzione apposita contenuta all'interno della sezione "Servizi al Cittadino" sul sito dell'Inps. Successivamente l'interessato dovrà recarsi presso una qualunque sede Inps, per il necessario riconoscimento personale e l'attivazione del servizio.

Si tratta di una opportunità che si è concretizzata a seguito del protocollo d'intesa stipulato in data 30/09/2009 tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e l'Inps. Il protocollo ha tradotto in realtà quanto disposto dalla legge 2/2009, che assicura ai cittadini che ne facciano richiesta, l'assegnazione gratuita di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC al Cittadino).

Attraverso l'uso della Posta Elettronica Certificata, è possibile stabilire un canale di "Comunicazioni Elettroniche Certificate tra la Pubblica Amministrazione e Cittadini", avente valenza legale alla pari di una tradizionale comunicazione cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La Casella PEC al Cittadino consente lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata esclusivamente con indirizzi PEC della Pubblica Amministrazione. Tramite la PEC al Cittadino non è possibile scambiare messaggi con indirizzi di posta elettronica certificata che non siano quelli della Pubblica Amministrazione e con indirizzi di posta elettronica ordinaria.

L'uso del servizio è personale e riservato, e l'accesso alla propria casella di PEC al Cittadino avviene tramite le credenziali di accesso ai "Servizi al cittadino" del portale dell'INPS (codice fiscale e PIN). Non è consentito accedere ad un'utenza PEC al Cittadino per conto di terzi o cedere la propria utenza PEC al Cittadino a terzi.



# Fisco

## **Acconto Irpef scontato : pubblicato il decreto**

Con il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato disposto il differimento del versamento di 20 punti percentuali dell'acconto IRPEF per l'anno 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Di conseguenza l'acconto IRPEF dovuto entro lunedì 30 novembre ammonterà al 79 per cento anziché al 99 per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2010.

Il provvedimento è a favore di tutti i contribuenti che versano l'acconto e quindi: ai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (ad esempio, redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), agli imprenditori, ai soci di società di persone e ai professionisti.

Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta tratterranno l'acconto applicando la nuova percentuale del 79 per cento. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti provvederanno a restituire nella retribuzione di dicembre le maggiori somme trattenute.

## **Agenzia Entrate: zero tasse su incentivi a studenti meritevoli**



Studenti con lode, incentivi all'eccellenza a "tassa" zero. Gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni non costituiscono borse di studio tassabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente perché non sono finalizzati a sostenere la frequenza di corsi di istruzione. Non rientrano, quindi, in alcuna delle categorie di reddito dettate dall'articolo 6 del Tuir e non rilevano né ai fini della tassazione né per gli adempimenti del sostituto d'imposta. Come annunciato nel comunicato del 28 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 280/E di oggi rivede così l'interpretazione data con lo stesso documento di prassi n. 156 del 12 giugno 2009, a seguito di una più approfondita analisi della materia effettuata su indicazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In particolare, i tecnici delle Entrate chiariscono che gli incentivi, attraverso il riconoscimento di eccellenze conseguite in ambito scolastico, perseguono la finalità di interesse generale di stimolare e accrescere in senso ampio l'interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale. Il testo della risoluzione 280/E è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate –

## **Versamenti telematici tramite F24, nuovo look anche per la quietanza**

**Le novità sono operative da subito per i versamenti eseguiti tramite i servizi on line dell'agenzia delle Entrate**

Cambia volto la quietanza rilasciata per i versamenti telematici effettuati tramite il modello F24. La nuova versione, approvata con provvedimento direttoriale del 25 novembre 2009, recepisce i cambiamenti apportati all'"F24 Iva immatricolazione auto Ue", trasformato in "F24 Iva Versamenti con





elementi identificativi". Un provvedimento dell'Agenzia del 10 agosto scorso, infatti, ha modificato e arricchito il modello utilizzato dagli operatori economici per gli acquisti intracomunitari di autoveicoli. Il nuovo esemplare può essere utilizzato per eseguire specifici versamenti che richiedono dati che non possono essere inseriti nell'F24 ordinario.

### ***Agenzia delle Entrate: Nuova intesa antievasione Entrate, Anci e Ifel. Tre alleati per un obiettivo "in Comune".***

Team di esperti antievasione, formazione a tutto campo, *check list* per segnalazioni mirate e costante monitoraggio sui risultati dell'azione segnaletica dei Comuni. Sono i principali ingredienti del Protocollo d'intesa biennale firmato oggi da Agenzia delle Entrate, Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) e Ifel (Istituto per la finanza e l'economia locale), realizzato con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un vero e proprio patto antievasione, con l'intento comune di dare nuova spinta alla partecipazione degli enti locali all'accertamento. L'obiettivo dell'intesa è duplice: uniformare il coinvolgimento dei Comuni "sentinella" in un'attività di controllo sempre più diffusa sul territorio e implementare strumenti e azioni che possano favorirla e accelerarla.

L'intesa mette nero su bianco un piano d'azione in più punti. Tra le priorità, definire una *check list* di fatti, elementi e informazioni che aiutino a predisporre segnalazioni qualificate direttamente utilizzabili per evidenziare comportamenti potenzialmente elusivi o evasivi. Non solo. L'Agenzia delle Entrate si impegna a realizzare dei corsi di formazione a cascata per il personale comunale, per favorire la partecipazione degli 007 locali all'accertamento. Particolare attenzione è dedicata alla diffusione di *best practices* riscontrate sul territorio, per favorirne la conoscenza e l'implementazione nelle altre realtà locali. Focus anche sulle potenzialità del web e sullo studio di applicazioni informatiche utili per aumentare la qualità delle azioni che le parti in gioco possono concretamente realizzare in sinergia.

Otto esperti altamente qualificati, provenienti per metà da Anci ed Ifel e per l'altra metà dall'Agenzia delle Entrate, rispettivamente specializzati nei processi di verifica e accertamento comunale ed erariale, banche dati e informatica, costituiranno il gruppo di lavoro che contribuirà, con incontri periodici dedicati, a definire le linee guida per la realizzazione degli obiettivi dell'intesa. In particolare, nella prima riunione verrà stilato un vero e proprio *action planning*, con un'agenda degli incontri, delle questioni all'ordine del giorno e delle priorità da affrontare.

### ***Decreto Legislativo del Governo: in arrivo moneta elettronica e micro pagamenti***



Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva comunitaria 2007/64 sui requisiti dei servizi di pagamento nel mercato interno. Con il provvedimento suddetto vengono individuate le modalità per introdurre anche nel nostro Paese i micropagamenti con moneta elettronica. Si tratta di una tecnologia che, grazie a Pos di nuova generazione e a carte di credito predisposte, consente di effettuare micropagamenti (per importi non superiori a 30 euro) semplicemente avvicinando la carta di credito - o il telefonino - al terminale. I bar, insieme a tabaccherie ed edicole, sono i naturali destinatari di queste nuove formule di pagamento. Non a caso, infatti, le sperimentazioni attivate in Italia coinvolgono proprio in primo luogo i pubblici esercizi. I negozi che già hanno sperimentato il sistema in questione sono stati dotati di un nuovo lettore Pos contactless che consente ai possessori di carta di debito europea V Pay di pagare importi fino a 15 euro semplicemente avvicinando il proprio telefonino, dotato di tecnologia Nfc, al Pos. L'esercente digita l'importo, il cliente avvicina il cellulare al terminale e sul display appare l'avviso di avvenuto pagamento. A Vicenza e Milano il pagamento digitale è già realtà. Il gruppo Banca Popolare di Vicenza, insieme a MasterCard, ha infatti emesso la carta di credito PayPass, che consente al titolare di effettuare pagamenti per importi fino a 25 euro avvicinando la carta ai nuovi terminali Pos appositamente predisposti, senza dover firmare lo scontrino o digitare il pin. Anche in questo caso, il funzionamento è semplice: l'esercente digita l'importo, il cliente avvicina la carta al lettore e il pagamento



viene autorizzato in meno di un secondo trasmettendo i dati in modalità off-line, senza costi telefonici per l'esercente. La carta resta sempre nelle mani del titolare che, volendo, può richiedere la stampa dello scontrino anche per importi sotto i 25 euro. Sopra i 25 euro, invece, la carta va usata come qualunque carta, con stampa e firma dello scontrino.

## Economia

### ***In Europa un giovane su 5 è disoccupato: Per i lavoratori la ripresa è lontana. La disoccupazione complessiva sfiora il 10%***



Non accenna a diminuire la disoccupazione in Europa. Considerati gli aggiustamenti strutturali, a settembre ha toccato il 9,7% nell'area euro e il 9,2% nell'UE. Nell'area euro si è registrato un aumento di un decimo di punto rispetto ad agosto e di 2 punti percentuali in termini tendenziali. Stesso incremento congiunturale per l'Unione Europea e leggermente superiore (2,1 punti) rispetto a settembre 2008. Nell'UE i disoccupati sono 22 milioni 123 mila, 5,01 milioni in più rispetto all'anno scorso (286 mila in più rispetto ad agosto). Nell'area euro i disoccupati sono 15 milioni 324 mila, 3,2 in più rispetto all'anno scorso (184 mila in più rispetto ad agosto). Più forte l'impatto della crisi sulla componente maschile: in un anno la disoccupazione maschile è aumentata di 2,5 punti nell'area euro (dal 7,1 al 9,6%) e addirittura di 3,5 punti nell'UE (dal 6,8 al 9,3%), mentre quella femminile è aumentata di 1,4 punti nell'area euro (dall'8,4 al 9,8%) e di 1,5 punti nell'Unione Europea (dal 7,5 al 9%). L'Olanda si conferma il paese che ha relativamente meno disoccupati (3,6%), mentre le situazioni più critiche si registrano in Lettonia (19,7%) e Spagna (19,3%). L'incremento annuale più contenuto si è registrato in Germania (dal 7,1% al 7,6%), mentre è esplosa la situazione nei paesi baltici: in Lettonia il tasso di disoccupazione è balzato dall'8,1% al 19,7%, mentre in Estonia dal 4,1% (secondo trimestre 2008) al 13,3% (secondo trimestre 2008). L'ultimo dato disponibile per l'Italia è quello relativo al secondo trimestre (7,4%). Un giovane europeo su 5 è disoccupato: la disoccupazione tra coloro che hanno meno di 25 anni è del 20,1% nell'area euro (15,7% a settembre 2008) e del 20,2% nell'UE (15,8% a settembre 2008). Il più basso tasso di disoccupazione giovanile è in Olanda (6,8%), mentre drammatica è la situazione in Spagna (41,7%).

### **ABI: Accordo con le Associazioni dei Consumatori sul nuovo “Conto Corrente Semplice”**

Firmato l'accordo sui contenuti del “Conto Corrente Semplice”, lo strumento disegnato sulle esigenze di base dei consumatori che, attraverso il pagamento di un canone annuo fisso onnicomprensivo, consentirà di usufruire di un numero determinato di operazioni e di tipologie di servizi. L'intesa segue le indicazioni di Banca d'Italia che all'interno delle nuove Istruzioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” ha richiesto all'ABI e alle Associazioni dei consumatori di indicare, entro il 31 ottobre, gli elementi distintivi del nuovo “Conto Corrente Semplice”. Le caratteristiche del prodotto, che potrà essere offerto facoltativamente dalle banche, saranno stabilite da Banca d'Italia sulla base dell'accordo.

L'obiettivo è mettere a disposizione di tutti i cittadini un efficace strumento per favorire l'inclusione finanziaria di circa 8 milioni di consumatori italiani e agevolare l'accesso ai servizi bancari, specialmente delle fasce di clientela più deboli, quali i protestati, gli immigrati, i soggetti senza storia creditizia.

Il “Conto Corrente Semplice” prevede, in particolare:

- un canone annuo onnicomprensivo e un tasso di interesse creditore fissati dalla banca;
- due distinte offerte a seconda che le operazioni siano eseguite allo sportello o online;
- un'elevata comprensibilità del prodotto grazie alla coincidenza tra canone onnicomprensivo del prodotto e Indicatore Sintetico di Costo riportato nella documentazione informativa: il numero di operazioni e la tipologia dei servizi corrisponde infatti al profilo tipo di utilizzo.

Relativamente al numero di operazioni e alla tipologia dei servizi inclusi nel canone del “Conto Corrente Semplice”, non è prevista nessuna spesa, onere o commissione, all'infuori del canone stesso e degli oneri fiscali previsti per legge.





A margine dell'accordo l'ABI ha dichiarato che sosterrà la richiesta al Ministero dell'Economia e a tutti i soggetti interessati di una proposta finalizzata all'abolizione dell'imposta di bollo per il "Conto Corrente Semplice", con l'obiettivo di rendere questo nuovo strumento ancora più conveniente e favorire ulteriormente, dunque, gli obiettivi generali di inclusione finanziaria.

## ***I lavoratori stranieri in Italia rappresentano quasi un decimo degli occupati. (Dossier Statistico 2009)***



Anche nello scenario di crisi economica e occupazionale, delineatosi alla fine del 2008 e rafforzatosi nel corso del 2009, l'immigrazione non ha arrestato la sua crescita. L'aumento annuo di 250 mila unità, considerato nelle previsioni dell'Istat come scenario alto, è risultato inferiore a quanto effettivamente avvenuto (+458.644 residenti nel 2008, +13,4% rispetto all'anno precedente).

I cittadini stranieri residenti erano 2.670.514 nel 2005 e sono risultati 3.891.295 alla fine del 2008, ma si arriva a circa 4.330.000 includendo anche le presenze regolari non ancora registrate in anagrafe. Incidono, quindi, tra il 6,5% (residenti) e il 7,2% (totale presenze regolari) sull'intera popolazione; ma il dato arriva al 10% se si fa riferimento alla sola classe dei più giovani (minori e giovani fino ai 39 anni). Se poi si tiene conto che la regolarizzazione di settembre 2009, pur in tempo di crisi, ha coinvolto quasi 300 mila persone nel solo settore della collaborazione familiare, l'Italia oltrepassa abbondantemente i 4,5 milioni di presenze: siamo sulla scia della Spagna (oltre 5 milioni) e non tanto distanti dalla Germania (circa 7 milioni).

Il 2008 è stato il primo anno in cui l'Italia, per incidenza degli stranieri residenti sul totale della popolazione, si è collocata al di sopra della media europea e, seppure ancora lontana dalla Germania e specialmente dalla Spagna (con incidenze rispettivamente dell'8,2% e dell'11,7%), ha superato la Gran Bretagna (6,3%). Nei Paesi di più antica tradizione migratoria, però, è molto più elevato il numero di cittadini nazionali di origine immigrata, essendo più agevole la normativa sull'accesso alla cittadinanza: in Francia il 23% della popolazione ha genitori o nonni di origine immigrata; in Germania, mentre i cittadini stranieri sono scesi a circa l'8%, quelli con un passato migratorio raggiungono ben il 18%. In Italia, dove questa distinzione non è statisticamente agevole, nel 2008 si è giunti a quasi 40 mila casi di acquisizione di cittadinanza a seguito di matrimonio o di anzianità di residenza.

Continua a prevalere la presenza di origine europea (53,6%, per più della metà da Paesi comunitari). Seguono gli africani (22,4%), gli asiatici (15,8%) e gli americani (8,1%).

Risulta fortemente attenuato il policentrismo delle provenienze, che per molti anni è stato una spiccata caratteristica dell'immigrazione italiana: le prime 5 collettività superano la metà dell'intera presenza (800 mila romeni, 440 mila albanesi, 400 mila marocchini, 170 mila cinesi e 150 mila ucraini).

A livello territoriale il Centro (25,1%) e il Meridione (12,8%) sono molto distanziati dal Nord quanto a numero di residenti stranieri (62,1%), così come il Lazio (11,6%) lo è dalla Lombardia (23,3%), tra l'altro preceduto, seppure di poco, dal Veneto (11,7%).

Nel 2008 sono state 36.951 le persone sbarcate sulle coste italiane, 17.880 i rimpatri forzati, 10.539 gli stranieri transitati nei centri di identificazione ed espulsione e 6.358 quelli respinti alle frontiere. Non si tratta neppure di un cinquantesimo rispetto alla presenza di immigrati regolari in Italia, eppure il contrasto dei flussi irregolari ha monopolizzato l'attenzione dell'opinione pubblica e le decisioni politiche; tanto più che il rapporto tra allontanati e intercettati è di 34 ogni 100 (il più basso dal 2004) e si registra una crescente confusione tra immigrati "clandestini", irregolari, richiedenti asilo e persone aventi diritto alla protezione umanitaria.

## ***Banca centrale europea: prevenire la disoccupazione strutturale***

La ripresa è iniziata e proseguono i segnali di miglioramento dell'attività economica della zona euro, tanto che il tasso di crescita trimestrale del Pil potrebbe riportarsi su livelli positivi. Nell'uscire dalla crisi è però di importanza fondamentale dare spazio a politiche a sostegno dell'occupazione. E' quanto sostiene la Bce nel l'ultimo Bollettino mensile. Occorre, infatti, prevenire una disoccupazione strutturale che rischia di essere molto più elevata nei prossimi anni. Per questo i governi "devono attuare tempestivamente strategie di uscita



dalle misure di stimolo e di riequilibrio dei conti pubblici che siano ambiziose". La Bce, comunque, invita anche a non dimenticare l'attuazione delle politiche di rientro dal deficit pubblico.

## Giurisprudenza

### ***Sicurezza sul lavoro***

Interessante pronuncia della Cassazione in materia di infortuni sul lavoro : "Il delegato che ritenga di non essere posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega".

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 20 novembre 2009, n.44890: Responsabilità del delegato alla sicurezza).

### ***Spetta al fisco provare i compensi fuori busta***

Il fisco, qualora compia accertamenti induttivi nei confronti di un contribuente contestandogli di aver percepito dal datore di lavoro compensi fuori dalla busta paga, ha l'onere di provare l'evasione del datore di lavoro, e non può delegare tale prova al giudice tributario. Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ( sent. 22769/09) confermando una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova che aveva ritenuto insufficiente la prova fornita dall'Amministrazione Finanziaria relativa a compensi fuori busta percepiti dal dipendente di una società, annullando i relativi avvisi di accertamento.

In buona sostanza, gli elementi di prova dell'evasione devono essere forniti da chi agisce in giudizio e, in caso di prova difficile da raggiungere, non può essere il giudice tributario a sbrogliare il bandolo della matassa: se l'accertamento non è provato, il contribuente è salvo.

### ***Scontrini omessi: esercizio chiuso anche se la sanzione è stata pagata***

#### **La sospensione dell'esercizio dell'attività non è preclusa dal ricorso all'istituto della definizione agevolata**



Con la sentenza n. 24012 del 13 novembre, la Corte di cassazione ha ribadito che non viene evitata la chiusura dell'esercizio per i commercianti che non rilasciano lo scontrino fiscale, anche se hanno già definito in via agevolata la sanzione prevista. Infatti, la definizione agevolata della sanzione non preclude la sospensione della licenza amministrativa d'esercizio. In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività per violazione delle disposizioni relative all'emissione dello scontrino fiscale non è suscettibile di essere preclusa dall'applicazione dell'istituto della definizione agevolata (articolo 16 del Dlgs 472/1997), in quanto il concorso fra le citate norme deve risolversi con prevalenza della prima sulla seconda in virtù del criterio della specialità (che governa - in generale - anche il regime delle sanzioni in campo amministrativo).

## **Collocazione dell'invalide in azienda e licenziamento**

Con sentenza n. 24091/2009, la Cassazione ha affermato che nell'assunzione obbligatoria di lavoratori invalidi l'imprenditore ha il solo obbligo di reperire i posti compatibili al tipo di invalidità del lavoratore e non è obbligato a modificare o adeguare la sua organizzazione alle condizioni di salute del lavoratore protetto, né creare per lui un nuovo posto di lavoro. La *ratio* del licenziamento del lavoratore invalido può essere considerata, dal datore di lavoro, solo dopo aver provato a ridistribuire gli incarichi tra i lavoratori già in servizio e non aver trovato una possibile collocazione.

## **Malattia, secondo lavoro e legittimità del licenziamento**

Con sentenza n. 23444/2009, la Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento del dipendente che durante l'assenza per malattia svolge un secondo lavoro.

Secondo la Suprema Corte, il licenziamento non è tanto giustificato dal compimento di un altro lavoro, quanto dal fatto che questo nuovo impegno ha compromesso il suo stato di salute, aggravando la malattia, e ritardandone il rientro in azienda. In pratica, si tratta di una grave violazione dell'obbligo di leale collaborazione che deve contraddistinguere tutta la vita lavorativa del dipendente.

## **Condono fiscale valido anche con pagamento tardivo del saldo**

Deve ritenersi perfezionato il condono fiscale del quale viene saldato il versamento finale oltre il termine prescritto. In tale senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (sent. 22569/09) in materia di condono fiscale di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Era stata l'Agenzia delle Entrate a proporre ricorso avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartelle di pagamento IVA e IRPEF, la C.T.R. confermava la sentenza di primo grado, rilevando che il ritardato pagamento del saldo non costituisce motivo per annullare la richiesta di condono, potendo l'Ufficio iscrivere a ruolo le somme eventualmente dovute (per mancato pagamento di rate successive) con le relative sanzioni e gli interessi.

Ha evidenziato la Corte che dal sistema della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - come emerge dalle disposizioni di cui agli artt. 7, comma quinto, ultimo periodo, 8, comma terzo, quinto periodo, 9, comma 12, secondo periodo, e comma 10, quarto periodo, 15, comma quinto, terzo periodo, e 15, comma secondo - si ricava che, in caso di rateizzazione dell'importo dovuto, per la definizione della lite pendente è sufficiente l'accettazione da parte dell'ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma. Pertanto, pur pronunciandosi in relazione all'ipotesi contemplata dall'art. 16 l. 289/02, la corte nella sentenza in questione, ha chiaramente affermato che nel sistema della legge in esame (quindi non solo nell'ipotesi di cui al citato art. 16 ma anche nell'ipotesi - ricorrente nella specie - di cui all'art. 12 della stessa legge) il pagamento della prima rata è atto sufficiente a determinare la definizione della lite pendente (v. cass. n. 6370 del 2006).

Il collegio ha inteso quindi dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale sopra esposto in assenza di valide ragioni per discostarsene, e, pertanto il motivo di ricorso è stato respinto.

## **L'iscrizione a ruolo di contributi in corso di contenzioso**

E' solo con ricorso giudiziario che si ottiene l'effetto inibitorio dell'iscrizione a ruolo dei contributi dovuti. Con il ricorso invece amministrativo, l'iscrizione a ruolo può avvenire anche in corso di contenzioso. E' questa la distinzione che ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza 21791/2009 in tema di riscossione dei contributi previdenziali

L'art. 25 del decreto legislativo n. 46 del 1999 così dispone: "I contributi o premi dovuti... sono iscritti in ruoli esecutivi, a pena di decadenza: b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo". Il secondo comma aggiunge: "Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente". Pertanto, dalla lettura della norma si deduce che solo nel caso di ricorso giudiziario, si



determina l'effetto inibitorio della iscrizione a ruolo e, simmetricamente, non si ha decadenza sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento giudiziario è divenuto definitivo. Al contrario, nel caso di ricorso amministrativo, l'iscrizione deve comunque avvenire entro i termini di decadenza previsti dal primo comma dell'art. 25 e la pendenza di un procedimento amministrativo comporta solo una facoltà per l'ente che iscrive di sospendere la riscossione. Facoltà che deve essere esercitata con provvedimento "motivato" notificato al concessionario e al contribuente. Provvedimento che peraltro è revocabile qualora sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

### ***L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa***

La nozione di giusta causa è nozione legale e il giudice non è vincolato alle previsioni di condotte integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi; tuttavia ciò non esclude che ben possa il giudice far riferimento ai contratti collettivi e alle valutazioni che le parti sociali compiono in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti. Il relativo accertamento va operato caso per caso, valutando la gravità in considerazione delle circostanze di fatto e prescindendo dalla tipologia determinata dai contratti collettivi, ed il giudice può escludere che il comportamento costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dai contratti collettivi, solo in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato. Parallelamente ha affermato che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento, o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. - (Cassazione Sezione Lavoro n. 24329 del 18 novembre 2009).

### ***Le parti possono concordare la sospensione temporanea delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro subordinato***

In ossequio al principio costituzionalmente garantito di libera ed autonoma determinazione contrattuale delle parti ed al principio di salvaguardia della stabilità del posto di lavoro, l'autonomia contrattuale delle parti, ove non contrasti con norme inderogabili, ben può prevedere, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la sospensione temporanea concordata delle reciproche prestazioni, anche al di fuori dei casi di forza maggiore. Tale ipotesi costituisce una delle possibilità fisiologiche di svolgimento del rapporto di lavoro in applicazione del suddetto principio dell'autonomia contrattuale, con la conseguenza che nel periodo di sospensione concordata rimangono sospese le principali obbligazioni poste a carico delle parti contrattuali (e cioè la prestazione lavorativa da parte del lavoratore e la prestazione retributiva da parte del datore di lavoro), che riprenderanno il loro corso al termine del periodo di sospensione. Una siffatta condotta appare coerente con le disposizioni di legge in materia, di talchè non se ne può ravvisare alcuna illegittimità, con la conseguenza che il rapporto di lavoro rimane a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze giuridiche che siffatta qualificazione comporta. (Cassazione Sezione Lavoro n. 22816 del 28 ottobre 2009)

### ***Licenziamento ingiustificato***

L'azienda non può licenziare il dipendente che, esasperato da un collega, lancia la cornetta telefonica, in quanto tale gesto non ha il contenuto di violenza o minaccia nei confronti di un collega ma è da ascrivere al momentaneo stato di esasperazione. Il comportamento addebitabile al lavoratore, infatti, riprovevole per i suoi connotati di volgarità e di inurbanità, non è comunque tale da giustificare una sanzione espulsiva, non essendo idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario, né a pregiudicare irrimediabilmente l'affidamento del



datore di lavoro sul futuro corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. ( Corte di Cassazione - Sentenza 03 novembre 2009, n. 23289 )



**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
Sindacato Unitario  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

